



seduta del
11/10/2010
delibera
1453

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 29 LEGISLATURA N. IX

DE/VP/S10      Oggetto: Regolamento CE n. 1234/2007 e s.m. e i., art. 5, comma  
0 NC                    4, del decreto MIPAAF n. 5396 del 27.11.2008  
                             modificato dal decreto MIPAAF n. 7407 del 4.8.2010 -  
Prot. Segr.           Disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei  
1628                   sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico  
                             diretto.

Lunedì 11 ottobre 2010, nella sala delle riunioni dell'Hotel Le Grotte, frazione Pontebovesecco di Genga, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

**Sono presenti:**

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA        | Presidente     |
| - PAOLO PETRINI            | Vicepresidente |
| - SANDRO DONATI            | Assessore      |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore      |
| - MARCO LUCHETTI           | Assessore      |
| - PIETRO MARCOLINI         | Assessore      |
| - LUCA MARCONI             | Assessore      |
| - LUIGI VIVENTI            | Assessore      |

**Sono assenti:**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| - ANTONIO CANZIAN    | Assessore |
| - SARA GIANNINI      | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore: Il Vicepresidente Paolo Petrini. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i., articolo 5, comma 4, del decreto MIPAAF n. 5396 del 27/11/2008 modificato dal decreto MIPAAF n. 7407 del 04/08/2010. Disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico diretto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di approvare, per la campagna 2010-2011 e seguenti, le disposizioni regionali in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico diretto, approvando l'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, visto l'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5396 del 27/11/2008 modificato dal decreto MIPAAF n. 7407 del 04/08/2010;
- di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e s.m. e i. intervenute in particolare con regolamento (CE) n. 491/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che abroga il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: "Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino";
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 concernente le norme in materia ambientale;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2006: Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, dell'articolo 11, dell'articolo 14, commi 5, 8 e 24, della L. 20 febbraio 2006, n. 82;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2008, n. 5396, recante le disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione";
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2010, n. 7407 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 212 del 10/09/2010) recante le modifiche all'articolo 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente "Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1448 del 03/12/2007: Direttiva Comunitaria 91/676/CEE - approvazione "Programma d'azione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D.Lgs. 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN".



### Motivazione

Il regolamento (CE) n. 479/2008 abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 che a sua volta modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare l'allegato XV ter, punto D, "Sottoprodotti" prevede il divieto di sovrappressione delle uve.

Il regolamento (CE) n. 555/2008, Titolo II, Capo II, Sezione 7, in particolare l'articolo 22, dispone le condizioni di ritiro dei sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell'uva.

La legge 20 febbraio 2006, n. 82, in particolare all'art. 14, comma 1, dispone che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre al comma 5 del medesimo articolo dispone l'obbligo di denaturazione delle fecce prima di essere estratte dalle cantine.

Il decreto ministeriale n. 5396 del 27/11/2008, modificato agli articoli 5 (*Ritiro sotto controllo*) e 15, comma 1 (*Controlli*), dal decreto ministeriale n. 7407 del 04/08/2010, attua le disposizioni comunitarie stabilite dai precitati regolamenti per quanto riguarda i sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce). In particolare:

- l'art. 2 stabilisce che sono esonerati sia dall'obbligo di consegna in distilleria sia dall'obbligo del ritiro sotto controllo i produttori di vino o di mosto fino a 25 hl o di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e vini spumanti e frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce;
- l'art. 3 stabilisce i termini per la consegna ai distillatori o per il ritiro sotto controllo delle vinacce e delle fecce;
- l'articolo 4 stabilisce le caratteristiche minime dei sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna ai distillatori o del ritiro sotto controllo;
- il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che i produttori che sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione adempiono al loro obbligo o con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:
  - a) uso agronomico diretto;
  - b) uso agronomico indiretto;
  - c) uso energetico;
  - d) uso farmaceutico;
  - e) uso cosmetico.

clm



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il comma 4 dell'articolo 5 prevede che le Regioni stabiliscono tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all'intervento;
- il comma 9 dell'articolo 5 stabilisce che ai fini della qualificazione dei materiali previsti dallo stesso DM come sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili.

In particolare l'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152/2006 definisce "sottoprodotto" le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5. abbiano un valore economico di mercato.

I sottoprodotti della vinificazione, se rispettano tutti i criteri, requisiti e condizioni sopra riportati, sono pertanto classificati come sottoprodotti e possono essere impiegati per uso agronomico diretto mediante distribuzione e successivo interrimento nei terreni agricoli. Spetta al produttore l'onere della prova della rispondenza ai requisiti di legge dei sottoprodotti utilizzati.

Tutto ciò premesso e considerato, alla luce del confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate, si ritiene opportuno stabilire tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico per la campagna 2010/2011 e seguenti, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all'intervento, con l'approvazione dell'Allegato A alla presente deliberazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra si propone alla Giunta della Regione Marche di adottare una delibera avente ad oggetto: "regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i., articolo 5, comma 4, del decreto MIPAAF n. 5396 del 27/11/2008 modificato dal decreto MIPAAF n. 7407 del 04/08/2010. Disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico diretto".

Il responsabile del procedimento  
Silvana Peroni

Posizione di Funzione  
Competitività e sviluppo dell'impresa agricola

VISTO

Il dirigente responsabile  
Roberto Luciani

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio  
Cristina Martellini

Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

Elsa Moroni

Elsa Moroni



Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1453 del 11 OTT 2010.

**DISPOSIZIONI PER L'USO AGRONOMICO DIRETTO  
DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE**

**In applicazione dell'articolo 5, comma 4, del DM n. 5396 del 27/11/2008 modificato dal  
DM n. 7407 del 04/08/2010**

**Premessa**

Con le modifiche apportate al DM n. 5396 del 27/11/2008 dal DM n. 7407 del 04/08/2010 i produttori che, in applicazione degli articoli 22 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione, adempiono al loro obbligo o con la consegna totale o parziale in distilleria degli stessi o mediante ritiro sotto controllo per determinati usi alternativi, a prescindere dai quantitativi prodotti.

Gli usi alternativi previsti (articolo 5, comma 1 del DM n. 5396/2008 modificato dal DM n. 7407/2010) sono:

- f) Uso agronomico diretto;
- g) Uso agronomico indiretto;
- h) Uso energetico;
- i) Uso farmaceutico;
- j) Uso cosmetico.

Ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del DM n. 5396/2008 sono esonerati sia dall'obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti sia dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo i produttori di vino o di mosto fino a 25 hl o di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e vini spumanti e frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

In attuazione dell'articolo 5, comma 4 del DM n. 5396/2008 modificato da DM n. 7407/2010, nel presente atto vengono stabiliti tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico diretto.

Ai fini della qualificazione dei materiali previsti dal presente atto si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in



materia di fertilizzazioni o combustibili. Spetta al produttore l'onere della prova della rispondenza ai requisiti di legge dei sottoprodotti utilizzati.

### Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del DM n. 5396 del 27/11/2008 modificato dal DM n. 7407 del 04/08/2010, si intende per:

- produttore: in coerenza con le indicazioni dell'articolo 2135 del C.C., la Regione Marche li considera tali se esercitano la trasformazione di uve ottenute prevalentemente dalla coltivazione del vigneto aziendale. La prevalenza delle uve di proprietà è individuata nei 2/3 della materia prima lavorata, calcolata in termini di quantità, come da indicazioni del PSR della Regione Marche 2007-2013 (Bando misura 121 del PSR Regionale - Ammodernamento delle aziende agricole - DDS n. 248/S10 del 01/08/2008).

sottoprodotti: vinacce vergini e fecce, provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione (artt. 2 e 3 del decreto MIPAAF n. 5396/2008), aventi le seguenti caratteristiche minime:

- a) vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
- b) fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45% di umidità. Le fecce devono essere denaturate secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 31 luglio 2006.

- uso agronomico diretto dei sottoprodotti: l'interramento dei sottoprodotti sulle superfici agricole, previa distribuzione;

- superficie agricola: la superficie agricola condotta dal produttore come risultante dal fascicolo aziendale.

### Modalità e tempi di distribuzione dei sottoprodotti

L'uso agronomico diretto dei sottoprodotti da parte del produttore sulle superfici agricole, avviene nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. La distribuzione dei sottoprodotti è ammessa fino al limite massimo di 3.000 Kg per ettaro:

- a) tempestivamente dopo il loro ottenimento, ossia nel più breve tempo possibile dal momento in cui si rendono disponibili;
- b) successivamente ad una fase di stoccaggio aziendale, qualora il produttore lo ritenga opportuno e coerente con le proprie scelte gestionali.

In quanto buona pratica agricola coerente con le necessità ambientali e di salute pubblica, i sottoprodotti devono essere interrati nei giorni immediatamente successivi alla distribuzione e comunque non oltre i 15 giorni.

15

15





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. E' fatto divieto di distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione:

- a) a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi ;
- b) a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- c) sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- d) a distanza inferiore a 25 metri dall'inizio dell'arenile per le acque di laghi naturali e artificiali, marino - costiere e di transizione;
- e) tra il 15 novembre ed il 15 febbraio nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola: terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente, fatte salve le diverse disposizioni da parte dell'Autorità competente;
- f) nei terreni già interessati, nello stesso anno, da spandimento di altri materiali, quali fanghi, residui di allevamento, residui di frantoi oleari, ecc.;
- g) nei terreni sottoposti a tutela, a vincolo o a prescrizioni per effetto di normativa comunitaria, nazionale o regionale o per effetto di provvedimento di autorità pubbliche;
- h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3. Le operazioni di distribuzione devono concludersi:

- a) per le vinacce entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento della Regione Marche. Fanno eccezione le vinacce ottenute dalla produzione di vini per i quali il periodo delle fermentazioni può protrarsi oltre il 31 dicembre (Vino Santo, Passito); in tal caso le operazioni di distribuzione devono concludersi entro 30 giorni dalla data di separazione delle vinacce (svinatura);
- b) per le fecce entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna.

**Rinvio**

Per ogni altro adempimento non previsto dal presente atto si rimanda al DM n. 5396 del 27 novembre 2008, come modificato dal DM. n. 7407 del 4 agosto 2010 e alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

68